

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	NETA	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

CIOFFARELLI, FEDERICO.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3409

PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE:

OGGETTO: "Modificazioni dell'articolo 41 della D.R. 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni relativo all'ampliamento della riserva naturale Monte Navagna e Monte Corvino e dell'articolo 27 della Legge regionale 27 aprile 1993, n. 22 istitutivo dell'Agenzia Regionale per i parchi."



OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: MODIFICAZIONI DELL'ARTICOLO 41 DELLA L.R. 6 OTTOBRE 1997, N.29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA E DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1993, N.22 ISTITUTIVO DELL'AGENZIA REGIONALE PER I PARCHI.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo Tutela Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

*VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 41 come sostituito dal comma 10 della art. 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14, riferito all'ampliamento della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, istituita con legge regionale 9 settembre 1988, n. 56;

CONSIDERATO che con deliberazioni consiliari i Comuni di Rocca Sinibalda e Castel di Tora hanno proposto di ampliare ulteriormente la suddetta Riserva;

CONSIDERATO che le proposte di ampliamento sono riferite ai versanti del Monte Navegna di notevole interesse naturalistico e paesistico, la cui inclusione nel territorio della Riserva consentirà alla Riserva stessa di perseguire in maniera ottimale i fini di tutela e conservazione delle risorse naturali e di sviluppo delle attività sostenibili;

RITENUTO pertanto opportuno accogliere le suddette richieste di ampliamento e di modificare la perimetrazione della Riserva Naturale, già modificata con l'art. 41 della L.R. 29/97 come sostituito dal comma 10 della art. 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14;

VISTA la legge regionale 27 aprile 1993, n.22 che all'articolo 27 istituisce l'Agenzia regionale per i Parchi ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto regionale;

CONSIDERATO che la l.r. 29/97 e successive modificazioni affida alla Agenzia regionale per i Parchi molteplici compiti di supporto tecnico ed operativo alla Regione stessa, alle Province, alle aree protette istituite, rendendo l'Agenzia parte integrante del Sistema di gestione delle aree naturali protette del Lazio;

RITENUTO che in considerazione di tale integrazione nel Sistema di gestione delle aree naturali protette gli organi dell'Agenzia e delle aree protette stesse debbano avere analogia di conduzione e trattamento;

RITENUTO pertanto di apportare integrazioni all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n.22 relativamente alla durata in carica e alla determinazione dei compensi degli organi dell'Agenzia regionale per i Parchi; ed alla struttura organizzativa ed alla dotazione organica;
all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre al Consiglio regionale la seguente proposta di legge regionale concernente:

MODIFICAZIONI DELL'ARTICOLO 41 DELLA L.R. 6 OTTOBRE 1997, N.29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA E DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1993, N.22 ISTITUTIVO DELL'AGENZIA REGIONALE PER I PARCHI.



ALLEG. alla DELIB. N. 3409 DEL 14 GIU. 1999


Lu

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICAZIONI DELL'ARTICOLO 41 DELLA L.R. 6 OTTOBRE 1997, N.29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA E DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1993, N.22 ISTITUTIVO DELL'AGENZIA REGIONALE PER I PARCHI.



IL PRESIDENTE  GIUNTA REGIONALE



Art. 1

(modificazioni all'articolo 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 da ultimo sostituito dal comma 10 dell'articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14)

1. L'articolo 41 della l.r. 29/1997 come sostituito dal comma 10 dell'articolo 43, della l.r. 14/1998, è sostituito dal seguente:

"Art. 41

(Ampliamento della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia)

1. La Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, istituita con legge regionale 9 settembre 1988, n. 56, come modificata dalla presente legge, è ampliata con l'inserimento delle aree dei comuni di Ascrea, Castel di Tora, Colialto Sabino, Nespole, Paganico, Rocca Sinibalda, nonché di un'ulteriore area del comune di Collegiove secondo le perimetrazioni di cui all'allegato C.
 2. Al territorio individuato al comma 1 si applicano le norme urbanistiche transitorie riferite alla Zona A e le norme di salvaguardia stabilite dalla l.r. 56/1988, come modificata dalla presente legge."
2. L'Allegato C alla legge regionale 29/1997 e successive modificazioni è sostituito dall'Allegato C alla presente legge.

Art. 2

(modificazioni all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22 istitutivo dell'Agenzia regionale per i parchi)

1. All'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22 dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. Sono organi dell'Agenzia regionale per i parchi:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

1 ter. Agli organi di cui al comma 1bis si applicano relativamente alla durata in carica e alla determinazione dei compensi le disposizioni previste nella legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e successive modificazioni per il Consiglio direttivo, per il Presidente e per il Collegio dei revisori dei conti degli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali.

1 quater. Relativamente alla struttura organizzativa ed alla dotazione organica dell'Agenzia regionale per i parchi si applicano le disposizioni previste nella legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e successive modificazioni per le strutture organizzative e dotazioni organiche degli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali.."

Art. 3

(Norme transitorie)

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Agenzia regionale per i parchi istituita con l'articolo 27 della l.r. 22/93 come modificato dalla presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono al termine di cinque anni dall'insediamento.
2. Sono fatte salve le disposizioni dello Statuto dell'Agenzia regionale per i parchi già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano in contrasto con quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 22/93 come modificato dalla presente legge.

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA REGIONALE





RELAZIONE

alla proposta di legge regionale concernente:

MODIFICAZIONI DELL'ARTICOLO 41 DELLA L.R. 6 OTTOBRE 1997, N.29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA E DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1993, N.22 ISTITUTIVO DELL'AGENZIA REGIONALE PER I PARCHI.


Con la presente proposta di legge si provvede a ampliare il territorio della Riserva Naturale, la cui perimetrazione è già stata modificata con l'art. 41 della L.R. 29/97 come sostituito dal comma 10 della art. 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14:

Il presente ampliamento, che i Comuni di Rocca Sinibalda e Castel di Tora hanno proposto con deliberazioni consiliari, è riferito ai versanti del Monte Navegna di notevole interesse naturalistico e paesistico, la cui inclusione nel territorio della Riserva consentirà alla Riserva stessa di perseguire in maniera ottimale i fini di tutela e conservazione delle risorse naturali e di sviluppo delle attività sostenibili.

Inoltre con la presente proposta di legge si interviene a modificare la legge regionale 27 aprile 1993, n.22 che all'articolo 27 istituisce l'Agenzia regionale per i Parchi ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto regionale:

Tale proposta si rende necessaria in quanto la Lr. 29/97 e successive modificazioni affida alla Agenzia regionale per i Parchi molteplici compiti di supporto tecnico ed operativo alla Regione stessa, alle Province, alle aree protette istituite, rendendo l'Agenzia parte integrante del Sistema di gestione delle aree naturali protette del Lazio:

E pertanto in ragione di tale integrazione nel Sistema di gestione delle aree naturali protette, gli organi dell'Agenzia e delle aree protette stesse debbono avere analogia di conduzione e trattamento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 



REGIONE LAZIO

ART. 41 c.1


ALLEGATO C

SISTEMA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

Riserva Naturale MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

scala 1:10.000

ALLEG. alla DELIB. N. 3609 DEL 14 GIU. 1999



legenda:

_____ PERIMETRAZIONE L.R. 9.9.88 n. 56

==== LIMITE ZONA DI AMPLIAMENTO

IL PRESIDENTE  DELLA GIUNTA REGIONALE